SENATO DELLA REPUBBLICA

5° COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 1º FEBBRAIO 1956

(82ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Ripristino della valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento » (1096) (D'iniziativa dei senatori Benedetti e Piechele) (Discussione e rinvio):

Presidente				Pag.	1529,	1531,	1533,	1534
GAVA					1530,	1531,	1532,	1534
JANNACCONE							1530,	153 2
MARINA								1533
MOTT, Sotto	segr	eta	rio	di 8	tato	per il	te-	
8010								1533
SELVAGGI, re	lato.	e					1530,	1531
Томѐ								
TRABUCCHI							1531,	1532

« Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 » (1190) (D'iniziativa dei deputati Roselli ed altri e Viale) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e reiezione):

PRESIDENT	E									14	534,	1537
Braccesi,	re	la	to	re								1535
GAVA												1537

JANNAC	CC)NI	E														I	a	g.	1536
Minio																				1537
Могт,	s	ot	to	se	gr	et	ar	io	á	li	s	ta	to	1	oei	r	il	t	e-	
soro																		15	36,	1537
Roda																				1535
TRABUC	CC	ΗI																		1536

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Giacometti e Medici sono sostituiti rispettivamente dai senatori Terragni, Iorio e Cenini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Piechele: « Ripristino della valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento » (1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti e Piechele: « Ripristino della valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento ».

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82^a SEDUTA (1º febbraio 1956)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

In tutti i casi nei quali per il personale civile di ruolo dello Stato è richiesto il diploma di laurea per l'ingresso in carriera, è computato come servizio effettivo per l'acquisto del diritto a pensione e della liquidazione della pensioen stessa, nonchè per il trattamento di previdenza, il periodo di tempo corrispondente alla durata degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento.

La valutazione di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione della domanda da parte dell'interessato ed al pagamento dei contributi di riscatto dalle disposizioni vigenti.

SELVAGGI, relatore. Onorevoli colleghi, la elazione dei proponenti di questo disegno di legge è molto chiara e diffusa. La si può riassumere così: già per una legge del 1919 era concesso ai funzionari dello Stato che, per accedere alle carriere della pubblica amministrazione, avevano bisogno del titolo universitario, di poter valutare, ai fini della pensione, gli anni necessari per conseguire detto titolo.

Il Governo fascista soppresse questa disposizione per i soli impiegati civili, mentre essa è rimasta per gli ufficiali delle Forze armate e per i ruoli annessi a questi, vale a dire per gli ufficiali farmacisti veterinari, del corpo di commissariato, ecc. per i quali è necessaria una laurea in legge, in medicina o in farmacia.

I proponenti affermano che non sia logica questa distinzione, di dare cioè questa agevolazione ad alcuni e ad altri no. Rispetto agli altri funzionari dello Stato sono infatti presenti gli stessi motivi per cui la disposione è stata a suo tempo approvata.

Per costoro risulterebbe infatti, ritardata la possibilità di entrare in carriera al 25° anno di età, mentre per le altre categorie di funzionari è possibile l'accesso alle amministrazioni a 20 o a 21 anni.

Il disegno di legge si presenta effettivamente fornito di motivi di equità e solo vi sarebbe da obiettare la questione della maggiore spesa. Al riguardo i proponenti ritengono che essa

è compensata in gran parte dalle quote che i beneficiari della legge dovrebbero pagare ad integrazione di questo periodo maggiore che viene calcolato in loro favore.

Il Ministero in sostanza è favorevole al disegno di legge, però vorrebbe che fosse emendato in quanto è esatto quanto si afferma, relativamente alla copertura, per quel che riguarda la pensione, ma non per gli altri benefici, come la indennità di buona uscita od altro, dove non vi potrebbe essere compenso. Propone quindi una riduzione della proposta, modificando il testo del disegno di legge in questi termini:

« Il personale dipendente dalle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia richiesto il diploma di laurea per l'ammissione in servizio di ruolo, può domandare il riconoscimento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento.

« Il personale che chiede il riconoscimento di cui al precedente comma è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione ».

A me pare che questo testo possa essere accettato dalla Commissione. Soltanto ci sarebbe una lacuna da colmare per quanto riguarda la decorrenza: è applicabile da oggi questo beneficio, o è applicabile anche a quelli che sono andati in pensione un anno o due anni fa?

JANNACCONE. O anche 10 anni fa?

GAVA. Certamente, ed in questo caso viene fuori un grosso problema di copertura!

La ragione del differente trattamento tra i militari ed il personale civile consiste in un differente sviluppo della carriera: i militari incominciano con il grado XI, da sottotenente, mentre quelli per i quali è richiesta la laurea, appunto perchè si tiene conto del tempo che viene impiegato negli studi, incominciano la carriera dal grado X; così come i professori incominciano dal grado IX appunto perchè si ritiene che abbiano bisogno di un maggior tempo per entrare in carriera.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82^a SEDUTA (1º febbraio 1956)

Quindi questa maggior differenza del trattamento tra militari e civili, è in parte giustificata dalla differenza del grado di inizio delle rispettive carriere, che se pur non assorbe completamente i quattro o i cinque anni di studi universitari, in parte li assorbe. Vorrei dire in parte notevole, perchè si sta due o tre anni nei gradi iniziali delle carriere e questi sono minori dei quattro anni degli studi universitari.

Poi c'è questo, che i militari vanno in pensione molto tempo prima dei civili...

SELVAGGI, *relatore*. Ma con la posizione ausiliaria riguadagnano!

GAVA. Sì, ma parzialmente! Certo si è che il pensionamento dei militari è molto anticipato rispetto a quello dei civili.

Ma poi qui c'è un problema fondamentale. Avendo noi adottato il principio della perequazione automatica, questo provvedimento si estende necessariamente a coloro che sono in stato di quiescenza. Con questo principio noi veniamo a creare veramente un onere a carico dello Stato, nè si può dire che il riscatto possa rappresentare un compenso perchè si tratta di una quota bassissima, se noi pensiamo che paghiamo 200 miliardi all'anno per pensioni.

Resta perciò un problema grosso di copertura che dovrebbe essere studiato preventivamence.

Non so chi del Ministero del tesoro abbia dato il parere favorevole a questo provvedimento; io non ricordo di aver dato il mio assenso ad un provvedimento di questo genere, perchè se mi fosse stato sottoposto, io mi sarei dovuto dichiarare contrario.

Ho posto comunque questi quesiti perchè la Commissione sia al corrente delle conseguenze finanziarie del provvedimento.

PRESIDENTE. Quello delle conseguenze finanziarie, è il punto fondamentale sul quale ci dobbiamo fermare!

SELVAGGI, relatore. Da notizia ottenuta presso la Ragioneria generale dello Stato, su questo provvedimento, risulta che è da ritenere che solo una aliquota dei 18.700 impiegati di gruppo A chiederebbe tale riscatto, e, tenuto conto dei contributi che dovrebbero versare i richiedenti, può calcolarsi che l'onere che deri-

verebbe in base a tale valutazione raggiungerebbe all'incirca i 200 milioni annui a sviluppo completo. Nel primo anno l'onere stesso sarebbe peraltro molto inferiore e verrebbe compensato dalle contribuzioni di riscatto versate dal personale ancora in servizio, di modo che non sembra possano muoversi obiezioni al mancato inserimento nel disegno di legge di una norma che ottemperi all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Si dice inoltre che, in definitiva, il Ministero del tesoro, avuto riguardo alla non rilevante portata finanziaria del disegno di legge e considerato che esso soddisfa ad una giustificata e sentita aspirazione dei funzionari dello Stato, si dichiara in linea di massima favorevole alla sua approvazione. Si ritiene peraltro che il testo del disegno di legge in esame dovrebbe essere opportunamente modificato, tenendo conto che non si rende possibile ammettere il computo degli anni di studio universitario ai fini del trattamento di previdenza (indennità di buona uscita), in quanto le disposizioni legislative vigenti, che regolano detto trattamento, non prevedono l'istituto del riscatto e quindi mancherebbe la possibilità di applicare per analogia tali disposizioni, nè si saprebbe quale contributo far pagare agli interessati. Inoltre, dovrebbe tenersi conto del fatto che il periodo da computare deve corrispondere alla durata legale dei corsi universitari e che andrebbero introdotti alcuni altri emendamenti di carattere prevalentemente formale.

TRABUCCHI. Mi pare che, dato l'indirizzo preso dalla discussione, sia opportuno fermarci su alcuni punti sui quali non siamo sufficientemente informati. Il primo punto è in relazione all'emanazione dei decreti sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati dello Stato, per vedere quale sarebbe oggi l'onere che graverebbe sullo Stato in seguito all'adozione di questo provvedimento. In secondo luogo, vi è una questione concernente l'emanazione di questo provvedimento, per vedere cioè quale ne potrebbe essere la ripercussione su coloro che sono già stati collocati a riposo, cioè bisognerebbe vedere se la disposizione è applicabile ed in che misura anche a coloro che sono attualmente in pensione, e questo in seguito al regime della perequazione automatica.

GAVA. Il principio della perequazione automatica giuridicamente non è stato ancora definito perchè il provvedimento relativo è stato approvato dalla Camera, ma deve essere ancora approvato dal Senato; però in pratica, per un impegno politico più volte ripetuto dal Governo, si è sempre detto che ogni disposizione a favore di coloro che sono in servizio deve essere estesa a coloro che sono in stato di quiescenza.

Questo l'indirizzo politico del Governo. C'è poi il problema giuridico che deve essere risolto dalla Commissione.

TRABUCCHI. Per il modo con cui sono stati distribuiti i numeri della « Gazzetta Ufficiale » che ci interessano, io non ho avuto ancora occasione di esaminare i famosi decreti delegati, che non si trovano neanche nelle librerie perchè sono andati a ruba. Dato che anche altri di noi non li hanno, quindi, ancora potuti esaminare, non ci rendiamo conto di quale possa essere l'influenza di questi decreti sul disegno di legge che stiamo esaminando. Tolte, pertanto, le questioni di natura pregiudiziale, che potrebbero essere risolte con delle informazioni, quello che dovremmo esaminare è se non fosse il caso di applicare il nuovo regime solo a coloro che sono attualmente in servizio ovvero non dare retroattività alla legge.

Resta un terzo elemento il conteggio fatto dal Ministero del tesoro, basato sulla presunzione che non tutti i dipendenti di gruppo A dell'amministrazione dello Stato siano interessati a riscattare.

Si dice: non lo sarebbero certamente i magistrati e i professori, perchè costoro, andando in pensione con limiti di età maggiori, hanno ugualmente la speranza di poter arrivare al massimo della pensionabilità, cioè ai 40 anni di servizio. Mi permetto di avere dei dubbi sulla corrispondenza alla realtà di questa risposta. Innanzi tutto ci sono quelli che pensano alla possibilità di arrivare ai 40 anni di servizio, ma ci sono anche quelli che pensano di morire prima, pensano di avere questa possibi-

lità di morire e di dover lasciare la vedova con i figli senza pensione per non aver raggiunto il minimo di servizio utile.

In secondo luogo, ci sono coloro che possono avere l'interesse, raggiunto il massimo della pensionabilità, di andarsene via dalla vita impiegatizia ad una certa età per svolgere un'altra attività. Per esempio, i magistrati, che credono sempre di poter fare gli avvocati quando escono dalla magistratura; e così pure quelli che escono dai rami collegati alla magistratura, come l'Avvocatura di Stato e la Corte dei conti, in cui è normale l'esodo di persone che riscuotono la pensione e poi si mettono ad esercitare la professione.

Lo stesso può dirsi anche per i professori, specialmente per i professori universitari.

Quindi credo che sia un po' ottimistico il calcolo fatto col presupposto che per costoro non si applicherà la legge; ma perchè l'onere potrebbe diventare assai più grave.

Infine c'è un'altra questione. Quando noi parliamo degli anni di laurea, sappiamo quanti sono; per i corsi speciali di perfezionamento, richiesti come titolo per l'ammissione in ruolo, non sappiamo quanti siano gli anni da calcolare; temo che qui apriamo un pertugio che può diventare anche una voragine. A meno che non usiamo la formula « quei corsi di perfezionamento che sono necessari per l'ammissione in carriera », altrimenti non sappiamo più quali e quanti possono essere questi corsi e quindi gli anni da calcolare.

Riterrei che forse la migliore soluzione sarebbe quella di pregare il nostro relatore di chiarire anche questo punto in relazione alle leggi nuove, ad una visione meno ottimistica e in relazione a tutto il resto. Ad esempio, i corsi di perfezionamento potrebbero essere quelli di specializzazione per i dentisti oppure potrebbero essere dei corsi di specializzazione che son fatti semplicemente per costituire dei titoli preferenziali, ma che non sono necessari e che dovrebbero essere quindi depennati dalla legge.

JANNACCONE. Io sono contrario a questo provvedimento, non solo per i motivi partico-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82^a SEDUTA (1º febbraio 1956)

lari addotti dal senatore Gava e dal senatore Trabucchi, ma proprio per il principio che ispira il disegno di legge. Io non capisco perchè gli anni spesi nelle Università debbano essere pensionati dallo Stato. Coloro che hanno seguito un corso di perfezionamento l'hanno seguito indubbiamente per farsi una posizione. Perchè questo dovrebbe essere un fondamento per accrescere gli oneri dello Stato?

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Jannaccone in fondo, scaturisce anche abbastanza ovvia se si tengono presenti i precedenti di questo disegno di legge. La legge che considerava gli anni universitari come titolo alla pensione è del 1919; siamo nel dopoguerra, in quel periodo le leggi erano fatte come tutti sappiamo. Nel 1923 quella legge fu soppressa e fu lasciata in vigore una disposizione del genere solo per le Forze armate.

Adesso si vuol tornare ad estendere questo principio a tutti indistintamente i funzionari dell'amministrazione dello Stato.

Il Consiglio di Stato ha stabilito una massima che, mi pare, metta le cose abbastanza a posto, c questo in una decisione su un ricorso. In base all'articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, che ha ricostituito in pieno regime fascista questo diritto di computare gli anni universitari agli effetti della quiescenza, il beneficio della valutazione agli effetti della pensione degli anni di studi superiori spetta agli ufficiali, appunto secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, soltanto se nominati in seguito a concorso per il quale sia stata richiesta la laurea.

Quindi la laurea diventava un titolo del concorso. Qui invece basta aver preso la laurea in qualunque momento e il possesso della laurea darebbe diritto, in rapporto agli anni di studio, ad essere computato a fini della pensione.

La questione è grave, e soprattutto in merito al rilievo fatto dal senatore Gava.

Debbo dire inoltre che da parte del Ministero dell'interno, si è rilevato che una norma del genere dovrebbe formare oggetto di esame e trovare inserimento in sede di emanazione dei provvedimenti legislativi delegati per lo stato giuridico degli impiegati.

Quindi bisogna un po' conoscere quello che è il trattamento di tutti gli impiegati dello Stato anche per questa questione. Ritengo pertanto che sia bene rimandare la discussione su questo provvedimento anche per avere maggiori lumi.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Desiderei fare subito una osservazione: qui non vuol essere considerato il fatto di uno che sia già dipendente dallo Stato e si laurei. La legge deve in ogni modo escludere questi casi.

Il concetto che potrebbe invece essere eventualmente sostenuto (è personale la mia dichiarazione), è che, dato il ritardo normale (29-30 anni) della assunzione dei funzionari laureati, quando un funzionario arriva ai 65 anni di età, se non raggiunge i 40 anni di servizio utile a pensione, possa eventualmente riscattare gli anni universitari per potere avere i 40 anni di servizio.

Semmai potrebbe essere questo da prendere in considerazione.

MARINA. Anche io sono del parere che dal punto di vista dell'equità sono ingiuste le disposizioni proposte. Per quanto riguarda le Forze armate, posso capire che tra il sottotenente di fanteria, che ha bisogno di un titolo idotto, ed il tenente medico od il tenente ingegnere navale effettivamente ci debba essere una distinzione. Ma la questione presa in senso generale mi sembra non risponda ad equità. Chi vuol fare una determinata carriera pubblica sa che per raggiungere quella carriera deve avere il titolo universitario: lo sa in partenza. guadagna in corrispondenza al fatto della sua capacità e del suo titolo e alla fine avrà anche una pensione maggiore. La perequazione, in sostanza, è data dal fatto del quantum della pensione che riceverà al termine della sua carriera.

Mi parrebbe, quindi, illogico parlare di sperequazione nel modo che è stato affermato.

TOMÈ. Possiamo decidere in senso negativo fin da questo momento su questo provvedimento!

GAVA. Io sarei dell'idea di permettere una più ampia istruttoria della pratica. Sono contrario anche per le ragioni dette dal senatore Jannaccone a questo provvedimento, ma è bene che abbiamo il quadro completo della situazione, per cui desidero che, nella istruttoria ulteriore che il collega Selvaggi dovrà fare a proposito di questo provvedimento si consideri la nuova situazione che si è determinata con il nuovo ordinamento delle carriere. Questo, per quel che attiene alla carriera direttiva, parte dal grado X e non più dal grado XI come avveniva prima. Il grado XI, che non richiede la laurea perchè è il grado da cui incomincia la carriera degli impiegati di concetto, richiede la permanenza nel grado di circa quattro anni, cioè tutto il periodo necessario per compiere gli studi universitari. Coloro che appartengono alla carriera direttiva, ed hanno bisogno della laurea, iniziano la loro carriera con un vantaggio di quattro anni.

Bisogna tener conto di queste cose per una giustizia perequativa. E poi desidererei anche che si tenesse conto, ai fini del calcolo delle probabilità su cui giustamente il collega Trabucchi dissente dalla impostazione della Ragioneria generale dello Stato, delle nuove provvidenze fatte in materia di pensione. C'è un disegno di legge all'esame della Camera dei deputati che porta la percentuale della pensione all'80 per cento; ora se poteva non essere allettante una volta lasciare l'Amministrazione con il massimo della pensionabilità, quando la quota della pensionabilità era del 60 per cento, non sarà più così quando questa arriverà tra due anni all'80 per cento, e si svilupperà poi sicuramente fino al 90 per cento. In vista di guesta nuova situazione è evidente che parecchi impiegati avrebbero interesse, anzi tutti gli impiegati avrebbero interesse di riscattare gli anni universitari per andarsene dall'Amministrazione con il massimo della pensione e dedicarsi ad impieghi privati con conseguenze che sono a tutti note.

Il debito vitalizio nostro sta aumentando in maniera impressionante. Ho detto prima che stiamo arrivando a 200 miliardi all'anno: dobbiamo guardare la cause che possono aggravare questa spesa fissa che concorre con tante eltre spese a rendere estremamente rigido il nostro bilancio.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che la discussione su questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta per un maggiore approfondimento del problema.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Roselli ed altri e Viale: « Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 » (1190) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Roselli ed altri e Viale: « Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, emessi con decreti del Ministro del tesoro 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947, e i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000 dei vari tipi — fatta eccezione di quelli da lire 500 e da lire 1.000, tipo 1946, di cui ai decreti del Ministro del tesoro 15 marzo 1947 — che, per effetto del decreto dello stesso Ministro del tesoro 13 settembre 1954, emanato in applicazione della legge 31 gennaio 1953, n. 51, sono caduti in prescrizione successivamente al 31 dicembre

1954, saranno ammessi al cambio della Banca d'Italia entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto questo termine i titoli ed i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione saranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

BRACCESI, relatore. Onorevoli colleghi, i deputati Roselli e Gitti prima, e precisamente il 24 maggio 1955, e il deputato Viale dopo, il 25 giugno 1955, presentarono rispettivamente di propria iniziativa due disegni di legge aventi lo stesso fine, quello di riaprire i termini per la sostituzione dei biglietti di banca da lire 500 e da lire 1000 e dei buoni provvisori, sempre della Banca d'Italia, da lire 5000 e da lire 10.000, che con il 31 dicembre 1954 avevano perso ogni valore perchè prescritti in favore dell'Erario.

La IV Commissione permanente della Camera dei deputati, dopo aver unificati i due disegni di legge, approvò quello che è oggi al nostro esame, con il quale si propone che, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, i biglietti di Banca, che ho testè ricordato, possano ancora essere presentati alla Banca d'Italia per il cambio.

I precedenti legislativi di questo provvedimento sono i seguenti: con legge 31 gennaio 1953, n. 51, veniva stabilito che i titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e lire 10.000, creati con decreto del Ministro del tesoro del 3 agosto 1947 e del 17 novembre 1947, ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000 avrebbero cessato di avere corso legale alla data che sarebbe stata stabilita con decreto del Ministro per il tesoro non anteriore, peraltro, al 30 giugno 1953, nè successivo al 30 giugno 1954.

In esecuzione di detta legge, il Ministro del tesoro, con decreto 5 marzo 1953, determinava al 30 giugno 1953 la data in cui i titoli suddetti avrebbero cessato di aver valore e al 30 giugno 1954 il termine ultimo per la sostituzione dei biglietti. Successivamente con decreto 13 settembre 1954, il Ministro suddetto fissava definitivamente nel 31 dicembre 1954 l'ultimo termine per detta sostituzione.

Le principali motivazioni addotte dagli onorevoli proponenti sono queste, che nonostante la pubblicità data ai detti decreti a mezzo stampa e a mezzo radio, nonchè a mezzo di manifesti, molti cittadini, in genere povera gente, sono rimasti in possesso dei biglietti senza poterli più cambiare.

Alla Direzione generale del tesoro vi sarebbe infatti qualche centinaio di richieste, postume per un ammontare di circa 25 milioni. Sostengono gli onorevoli proponenti che un precedente c'è stato: venne concessa infatti, in via straordinaria, la riapertura dei termini per il cambio delle « am-lire » emesse dalle Forze di occupazione alleate.

Per parte mia sono contrario al provvedimento di legge, prima di tutto per il tempo trascorso dal 31 dicembre 1954, data in cui quei biglietti di banca hanno cessato di aver valore. È trascorso o'tre un anno e la riapertura dei termini non sarebbe certo cosa seria.

In secondo luogo sono contrario perchè il disegno di legge al nostro esame è stato divulgato ed avrà favorito sicuramente delle speculazioni. Qualche abile individuo avrà certo fatto la raccolta di quei biglietti, in attesa dell'approvazione della legge.

Terzo motivo della mia opposizione: sono convinto che buona parte della povera gente, che a suo tempo ha appreso che questi biglietti non avevano più valore, li ha certamente distrutti. La riapertura dei termini creerebbe in queste persone maggior disagio.

Mi sembra poi che non possa essere invocato il precedente relativo alle am-lire in quanto per queste ultime si trattava di moneta emessa da governo straniero.

Per queste ragioni proporrei di dar voto contrario al provvedimento in esame.

RODA. Nessuno più di me è rigido circa i termini di prescrittibilità dei biglietti di banca.

D'accordo tutti, quindi, nel voler essere rigidi: quando si stabilisce un termine occorre mantenerlo; si tratta di una scadenza e deve rimaner tale. Però siccome tutte le leggi comportano delle eccezioni, io credo che anche questa volta si possa fare un'eccezione.

Si tratta, insomma, di biglietti di un certo taglio, da 5.000 e da 10.000 lire, che, se non erro, erano quelli rettangolari... (Interruzione del Sottosegretario di Stato Mott). Ora è evi-

dente che i biglietti da 5.000 e da 10.000 lire, che non sono stati presentati a tempo per il cambio sono rimasti in mano a povera gente, e questo per colpa dell'ignoranza della legge. Non è da escludere che in molti paesi dell'Appennino e delle Alpi, dei poveri padri di famiglia si siano lasciati sorprendere dalla prescrizione, tenendo sotto il canterano o sotto il pavimento questi biglietti da 5 mila e da 10 mila lire. Si tratta, in sostanza, di poche centinaia di domande, per l'ammontare di 25 milioni, cosa quindi che credo non ci debba spaventare.

Il dubbio che potrebbe sorgere sarebbe forse questo: se noi lasciamo mano libera di presentare le domande, che sono oggi in numero limitato e per un valore di solo 25 milioni, chissà quante altre domande possono ancora arrivare. Se noi peraltro leggiamo il disegno di legge, vediamo che la prescrizione era stata fissata al 31 dicembre 1954, data in cui venivano posti fuori corso questi biglietti da 5 mila e da 10 mila lire. Insisto su questo per dire che chi - venuto a conoscenza di questo provvedimento si è fatto diligente per non farsi sorprendere dalla prescrizione. In questo caso, chi è possessore di quei biglietti se ne libera molti mesi molte settimane prima. Ora il primo termine di prescrizione rimonta al 31 dicembre 1954 cioè due anni e un mese or sono; per cui questo provvedimento è per coloro che non hanno avuto conoscenza di quella scadenza di validità di quei biglietti.

E' quindi una colpa di non conoscenza che noi possiamo attribuire loro. Da allora in poi sappiamo che le domande presentate si riducono ad un centinaio per un importo di 25 milioni: ci dobbiamo spaventare per questo? Certo, lo ripeto ancora una volta, trattandosi di leggi di quel tipo, bisogna essere assolutamente drastici; però ogni legge comporta qualche eccezione. Qualche volta bisogna essere un po' larghi di vedute e credo che proprio questo sia il caso.

Ragione per cui tutti noi della nostra parte siamo d'accordo di dare il benestare a questa proroga, considerando questa a titolo del tutto eccezionale.

TRABUCCHI. Dichiaro di votare contro questo disegno di legge sia per i motivi chiaramente espressi dal relatore sia per quel po' di espe-

rienza che ciascuno di noi può avere. Il povero a cui faceva cenno il senatore Roda che avesse conservato il denaro sotto il materasso non è tra quelli che hanno fatto la domanda in ritardo. Molto probabilmente quelli che hanno tatto la domanda in ritardo e che attendono l'approvazione di questo disegno di legge, sono quelli che hanno dato al povero cento lire per mille lire e forse anche per 10 mila lire dopo avergli fatto capire che si trattava di titoli di nessun valore. Credo che con questo complesso di eccezioni, che io normalmente ritengo cattive, sviliamo il valore delle norme di legge, sviliamo l'autorità stessa dello Stato, il sistema giuridico sul quale lo Stato si basa. Le eccezioni come tutte le retroattività delle imposte, come tutte le altre concessioni che qualche vo¹ta noi intendiamo fare, debbono essere ad una ad una limitate, una ad una escluse. E cominciamo da questo caso, in cui le eccezioni hanno il carattere di dubbia moralità o quanto meno si possono prestare ad una speculazione, a chiudere la barriera e a dire: non si torna indietro. Pertanto voterò contro il disegno di legge.

JANNACCONE. Concordo con le considerazioni del senatore Trabucchi. Molta gente ha ignorato la scadenza dei termini per la sostituzione di questi titoli e biglietti; e con molta probabilità continuerebbe ancora ad ignorarla. Quindi, dopo il primo cambio, proposto dal senatore Roda, vi sarebbe il secondo, il terzo. Vi sono per milioni e milioni premi relativi a buoni del tesoro che non sono stati riscossi e pertanto si dovrebbero forse per questo riaprire i termini?

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è nettamente contrario a questo
disegno di legge. Le domande effettivamente
presentate sono un centinaio e l'importo non è
notevole: si tratta di circa 25 milioni ma vi è
il dubbio fondato che le domande presentate
siano proprio solo quelle dei casi più degni di
considerazione, mentre altre maggiori e meno
degne di considerazione siano in attesa della
approvazione di questo progetto di legge. Da
notizia non ufficiale, indiretta, risulta che parecchi di questi buoni, specialmente quelli da
10.000 e da 5.000 lire, sono all'estero in at-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª SEDUTA (1º febbraio 1956)

tesa del momento opportuno per rientrare. Si tratta di buoni esportati illegalmente. Il Tesoro per impedire questa speculazione, pur riconoscendo che in qualche caso possa essersi trattato di una dimenticanza, è contrario ad una proroga dei termini.

GAVA. Ai fini morali desidererei informare la Commissione che durante la mia amministrazone, diverse persone che si ritengono in condizione non agiata, si sono rivolte a me per ottenere l'ammissione al pagamento di questi buoni prescritti. Costantemente a tutte queste persone ho dovuto dichiarare, a malincuore, che essendovi stato un termine perentorio non c'era nulla da fare. Può darsi che queste persone, dopo la risposta del Ministro che è l'organo supremo in materia, si siano messo l'animo in pace ed abbiano distrutto questi titoli. Devo fare presente alla Commissione che attraverso queste varie prescrizioni abbiamo realizzato una economia di circa 30 miliardi. Pertanto perchè non si venga a creare una sperequazione che direi offensiva, aderisco alle osservazioni di principio del senatore Trabucchi e pertanto ritengo che queste eccezioni non si debbano assolutamente fare.

MINIO. Non ho intenzione di entrare nel merito della materia; vorrei soltanto fare qualche domanda. Si dice che vi sono richieste per circa 25 milioni, ma certamente gli organi tecnici sanno con precisione chi sono coloro che hanno presentato queste domande. Si dice

che le domande attualmente presentate ammonterebbero a 25 milioni ma che si potrebbe trattare di molto di più. Io credo che non debba essere tanto difficile sapere quanti titoli siano stati presentati al cambio e quanti ve ne siano in circolazione.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratterà di un complesso di 4 miliardi, che comprendono però non solo i buoni da 5 mila e 10 mila lire ma tutta la carta moneta da mille e da 500 lire di vecchio stampo. Evidentemente quasi la metà è rappresentata dai titoli da 5 mila e 10 mila lire. La povera gente ne aveva pochi di questi buoni. Si tratta come ho già detto, in buona parte di titoli che sono all'estero e che aspettano di ritornare per essere cambiati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

MINIO. Mi astengo insieme ai colleghi della mia parte.

(Non è approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. Mario Caroni
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.